



N. R.G. 6526/2025 + 66041\2025

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6526/2025
Ex art .127 bis cpc
tra

[...]

[...]

Parte_1

ATTORE/I

e

Controparte_1

0

Controparte_2

CONVENUTO/I

Oggi **11 giugno 2026** ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per *Parte_1*

[...] l'avv. REGAZZONI ARABELLA

Per *Parte_1* e per *Parte_1* l'avv. GALATI BEATRICE.

Per *Controparte_3* 7-MILANO l'avv. Ghiringhelli
Il Giudice

-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza

Il Giudice avverte che:

- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

I procuratori delle parti si riportano agli atti

Il Giudice

Dato atto, si riserva in camera di consiglio; le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.

Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente

In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,40 dà lettura della sentenza mediante deposito.

Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6526/2025 + R.G. n. 6604/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv. REGAZZONI ARABELLA e dell'avv. CONTI ENRICO (*C.F._1*) VIA DEI MILLE N. 5 22100 COMO; , elettivamente domiciliato in Via dei Mille n. 5 22100 COMO presso il difensore avv. REGAZZONI ARABELLA

ricorrente

Parte_1 C.F. *P.IVA_2* ,

Parte_1 C.F. *P.IVA_3*

Entrambe con il patrocinio dell'avv. GALATI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso il difensore avv. GALATI BEATRICE

Ricorrenti

contro

Controparte_4 (C.F. *P.IVA_4* , con il patrocinio dell'avv. GHIRINGHELLI ELISA elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MICCA N. 9 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI ELISA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.



SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.

Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.

Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

La presente controversia prende origine, con due distinti ricorsi ex art. 281 decies c.p.c., dall'impugnazione della delibera assunta in data 9.12.2024 dall'assemblea straordinaria del CP_1 resistente sul punto n. 2 dell'O.D.G. in merito all'eliminazione con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma secondo, c.c. (con il voto contrario delle ricorrenti) della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del Regolamento condominiale.

In particolare nel procedimento **R.G. n. 6526/2025**, Parte_1 con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva il Controparte_5, in Milano per sentire accogliere le seguenti conclusioni: **"IN VIA PRELIMINARE: DISPORRE** anche *inaudita altera parte* la sospensione della delibera emessa dall'assemblea del Parte_2 Milano in data 9.12.2024 per i motivi esposti in narrativa; **IN VIA PRINCIPALE: DISPORRE** per i motivi esposti in narrativa l'annullamento della delibera emessa dall'assemblea del Parte_2 Milano datata 9.12.2024 e/o dichiarare la sua nullità. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio. **In via istruttoria:** con riserva di dedurre e produrre nel rispetto dei termini assegnati."

La causa veniva assegnata a questo Giudice che, visto l'art. 281 undecies c.p.c., fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 1.7.2025 e per la sola discussione sulla istanza di sospensione della efficacia della delibera impugnata l'udienza del 24.4.2025.



Con comparsa di risposta regolarmente depositata ai soli fini della decisione sull'istanza di sospensione della delibera impugnata si costituiva il **CP_1** resistente chiedendo il rigetto della domanda cautelare per insussistenza dei requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora.

All'esito della riserva assunta alla suddetta udienza cautelare, stante l'insussistenza del requisito del periculum in mora, veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia della delibera impugnata.

Concluso il procedimento cautelare, con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva nel giudizio di merito il **CP_1** resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: **- IN VIA PRINCIPALE:**

RIGETTARE la domanda di annullamento della delibera assembleare del 09.12.2024 per l'abrogazione dell'art. 16 del regolamento condominiale perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni già addotte e per l'effetto DICHIARARE la natura gestoria dell'art. 16 del regolamento e quindi ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta abrogazione della disposizione *de quo*; **- IN VIA ALTERNATIVA:** RIGETTARE la domanda di annullamento della delibera assembleare del 09.12.2024 per l'abrogazione dell'art. 16 del regolamento condominiale perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni già addotte e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE che l'art. 16 del regolamento condominiale rappresenta una mera facoltà in alternativa agli altri strumenti stragiudiziali e giudiziari, sulla scorta dell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 16 del regolamento condominiale in combinato disposto con il successivo art. 18."

All'udienza di prima comparizione le parti davano entrambe atto della pendenza di un altro procedimento giudiziale, contraddistinto dal R.G. n. 6604/2025, relativo all'impugnativa della medesima delibera.

Quindi, dando atto di quanto sopra, questo Giudice rinviava la causa all'udienza del 16.9.2025 riservando all'esito di quest'ultima udienza la decisione sulla riunione dei due procedimenti.

Nelle more infatti nel procedimento **R.G. n. 6604/2025**, **Parte_1** e **[...]**

Parte_1 con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. convenivano il **CP_1** resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: **"In via preliminare** Nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa – inaudita altera parte - **sospendere** l'efficacia della delibera assembleare del 09.12.2024 punto 2 adottata dal **[...]**

Controparte_6 . **Nel merito Accertare e dichiarare** l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o nullità della delibera assembleare del 09.12.2024 punto 2 adottata dal **Controparte_6** con ogni relativa conseguenza. Con vittoria di spese e compensi di lite."



La causa veniva assegnata alla dott.ssa Paola Barbara Folci che fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 10.9.2025, successivamente differita al 15.9.2025 a causa di un impedimento del Giudice.

Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo Giudice.

Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva il **CP_1** resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- **IN VIA PRELIMINARE:** RIGETTARE la domanda cautelare di sospensione della delibera impugnata del 09.12.2024 con riferimento al punto dell'OdG impugnato per insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. - **IN VIA PRINCIPALE:** RIGETTARE la domanda di annullamento della delibera assembleare del 09.12.2024 per l'abrogazione dell'art. 16 del regolamento condominiale perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni già addotte e per l'effetto DICHIARARE la natura gestoria dell'art. 16 del regolamento e quindi ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta abrogazione della disposizione *de quo*; - **IN VIA ALTERNATIVA:** RIGETTARE la domanda di annullamento della delibera assembleare del 09.12.2024 per l'abrogazione dell'art. 16 del regolamento condominiale perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni già addotte e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE che l'art. 16 del regolamento condominiale rappresenta una mera facoltà in alternativa agli altri strumenti stragiudiziali e giudiziari, sulla scorta dell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 16 del regolamento condominiale in combinato disposto con il successivo art. 18.”

All'udienza del 16.9.2025, i due procedimenti venivano riuniti con prosecuzione del verbale nella causa rg n. 6526\25 e il Giudice rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.

Depositare le note conclusive a cura di tutte le parti,

Parte_1 — **Parte_1** precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “**IN VIA PRELIMINARE: DISPORRE** la sospensione della delibera emessa dall'assemblea del **Parte_2** per i motivi esposti in atti; **IN VIA PRINCIPALE: DISPORRE** per i motivi esposti in atti l'annullamento della delibera emessa dall'assemblea del [...] **Controparte_5** datata 9.12.2024 e/o dichiarare la sua nullità. Con vittoria di competenze, spese ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA.”



Parte_1 e Parte_1 precisavano invece le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle proprie note conclusive, come segue: “**In via preliminare** Nell’ipotesi in cui non sia stata sospesa – inaudita altera parte - **sospendere** l’efficacia della delibera assembleare del 09.12.2024 punto 2 adottata dal Controparte_6 **Nel merito Accertare e dichiarare** l’inefficacia e/o l’annullabilità e/o nullità della delibera assembleare del 09.12.2024 punto 2 adottata dal Controparte_6 [...] con ogni relativa conseguenza. Con vittoria di spese e compensi di lite, maggiorati ai sensi di legge e dei parametri forensi (D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.) in ragione del numero delle parti assistite e della redazione degli atti con modalità telematiche e nel rispetto dei criteri di chiarezza e sinteticità.”

Il CP_1 resistente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “- **IN VIA PRELIMINARE:** RIGETTARE la domanda cautelare di sospensione della delibera impugnata del 09.12.2024 con riferimento al punto dell’OdG impugnato per insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. - **IN VIA PRINCIPALE:** RIGETTARE la domanda di annullamento della delibera assembleare del 09.12.2024 per l’abrogazione dell’art. 16 del regolamento condominiale perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni già addotte e per l’effetto DICHIARARE la natura gestoria dell’art. 16 del regolamento e quindi ACCERTARE E DICHIARARE l’intervenuta abrogazione della disposizione *de quo*; - **IN VIA ALTERNATIVA:** RIGETTARE la domanda di annullamento della delibera assembleare del 09.12.2024 per l’abrogazione dell’art. 16 del regolamento condominiale perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni già addotte e per l’effetto ACCERTARE E DICHIARARE che l’art. 16 del regolamento condominiale rappresenta una mera facoltà in alternativa agli altri strumenti stragiudiziali e giudiziari, sulla scorta dell’interpretazione della disposizione di cui all’art. 16 del regolamento condominiale in combinato disposto con il successivo art. 18. **In ogni caso, con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.**”

In esito alla discussione all’udienza del 11.6.2026 la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che essendo state esperite le procedure di mediazione obbligatoria, conclusesi negativamente in data 22.1.2025 sia per il giudizio recante R.G. n. 6526/2025 che per il giudizio recante R.G. n. 6604/2025, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.



Nel merito della controversia la Parte_1 la Parte_1 e la [...] Parte_1 tutte condomine del CP_1 resistente deducono l'annullabilità e/o la nullità della delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 9.12.2024 sul punto n. 2 dell'O.D.G. concernente l'eliminazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del Regolamento condominiale per difetto del quorum deliberativo

Il CP_1 resistente si difende:

- eccependo la validità della delibera assembleare impugnata in quanto con la stessa si è statuito di abolire una clausola che avrebbe natura meramente regolamentare, gestoria e non contrattuale poiché non sarebbe stata oggetto né di una autonoma nota di trascrizione né di una espressa accettazione da parte dei singoli condomini ricorrenti nei propri contratti di compravendita, pertanto per la cui modifica e/o soppressione non è richiesto il consenso unanime della totalità dei condomini ma la maggioranza di cui all'art. 1136, comma secondo, c.c.;
- eccependo che, in ogni caso, pur volendo ammettere la natura contrattuale della clausola compromissoria abolita, la stessa risulterebbe nulla poichè a) vessatoria in quanto non osservante il requisito della doppia approvazione previsto dall'art. 1341, comma secondo, c.c., per la sua validità, b) lesiva del diritto costituzionale inviolabile di difesa ex art. 24 Cost., c) lesiva dell'art. 111 Cost. e, nella specie, del disposto secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso il ricorso in Corte di Cassazione, d) lesiva del diritto ad avere un doppio grado di giudizio;
- eccependo la presenza nel Regolamento Condominiale di una clausola - contenuta nell'art. 18 – la cui applicazione prevarrebbe rispetto alla clausola compromissoria di cui all'art. 16 in quanto clausola che devolve espressamente al Foro di Milano la decisione su ogni procedimento giudiziale.

E' pacifico tra le parti che :

-il condominio sia regolato da un regolamento condominiale redatto dall'originario proprietario dell'intero edificio in data 27.5.1928 e registrato presso la competente Conservatoria in occasione della stipula del primo contratto di compravendita.

- Il regolamento condominiale prevede Art 16 che: *"qualunque controversia nascesse fra i comproprietari e fra questi e l'amministratore per l'interpretazione e l'esecuzione delle norme di legge e dei contratti reggenti i*



Condominio ed in genere riferentesi alla costituzione, esercizio ed eventuale scioglimento del Condominio saranno deferite al giudizio inappellabile di tre arbitri, amichevoli compositori, non tenuti ad alcune formalità di procedura nominati dalle due parti contendenti una per ciascuna ed il tipo dai due così eletti o in difetto d'accordo dal Presidente del Tribunale di Milano".

- Il regolamento condominiale prevede all'art.18 che *"Per ogni procedimento giudiziale è costituito a foro contrattuale l'autorità giudiziaria di Milano"* .

Vi è contrasto tra le parti sulla natura della clausola suddetta ai fini della validità della delibera impugnata del 9.12.2024 poiché viene lamentata la violazione dei quorum deliberativi :

-parte attrice assume la natura contrattuale dell'art. 16 poiché incidente nella sfera dei diritti soggettivi dei condomini, lamentando che la delibera di abolizione della suddetta clausola compromissoria doveva essere assunta con la unanimità dei consensi dei condomini e non con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma secondo, c.c..

-parte convenuta assume natura meramente **regolamentare, gestoria** e non contrattuale della detta clausola poiché non sarebbe stata oggetto né di una autonoma nota di trascrizione né di una espressa accettazione da parte dei singoli condomini ricorrenti nei propri contratti di compravendita; pertanto, per la sua modifica e/o soppressione non è richiesto il consenso unanime della totalità dei condomini ma la maggioranza di cui all'art. 1136, comma secondo, c.c.

Ciò posto, va preliminarmente rilevato che:

- la clausola in esame prescrive un arbitrato irrituale perché devolve le controversie ad un "arbitro amichevole compositore", così come avvenuto nel precedente esaminato da Cass. 8698/22 cit. ove la clausola compromissoria si riferiva ad "arbitri amichevoli compositori";

- la devoluzione in arbitrato delle controversie condominiali è legittima, come affermato da Cass 4942\2026 e Cass. Ord. 28508/00 ("In tema di impugnazioni delle delibere assembleari, il comma 2 dell'art. 1137 c.c., nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 c.p.c.)" Si veda sul punto anche (Cass. 8698/22);



- La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisca che siano definite dagli arbitri le controversie riguardanti l'interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi "causae petendi" connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8698 del 17.3.2022).
- “Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 secondo comma cod. civ.. (S.U. n. 943 del 30/12/1999 - Cass. n. 23582/2023).
- ed ancora L'art.1138 c.c., nel negare che le norme del regolamento possano menomare i diritti di ciascun condomino e derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c., e che, quindi, possano impedire in alcun modo l'impugnabilità delle delibere assembleari, non impone che l'impugnazione, sempre proponibile, debba necessariamente proporsi in sede giudiziale: dunque, è legittima la norma regolamentare che preveda una clausola compromissoria con il correlativo obbligo di impugnare le relative delibere innanzi all'organo designato in quanto lo stesso art. 1137 c.c., secondo comma, c.c. nel riconoscere ad ogni condomino dissenziente la facoltà di ricorrere all'autorità (cass 4942\2026 e Appello Napoli 2324\2022)



Ferma quindi la legittimità della clausola arbitrale di cui all'art. 16 del regolamento e quindi respinta l'eccezione di nullità della stessa come sollevata dalla convenuta, va altresì dedotto che nel regolamento condominiale ben possono coesistere la clausola arbitrale e la devoluzione alla giurisdizione ordinaria atteso che l'arbitrato si presenta in tal senso come uno strumento diverso dal procedimento avanti alla giurisdizione ordinaria da invocare per controversie con cause petendi diverse.

Infatti dalla combinata lettura degli articoli 16 e 18 del regolamento per cui è causa, emerge chiaro l'intendimento del redattore: ciascuna parte può ricorrere all'Autorità giudiziaria per le questioni che non possono essere risolte per via arbitrale o per ottenere l'adempimento del lodo irrituale emesso dagli arbitri e la competenza per tali controversie è quella del Foro di Milano, con la conseguenza che nel caso de quo non può ritenersi che uno strumento sia alternativo all'altro ma di fatto che convivono nelle disposizioni regolamentari per disciplinare procedimenti con cause pendenti diverse.

Poiché del diritto di comporre le liti condominiali avanti gli arbitri possono disporre soltanto i condomini nell'esercizio della loro autonomia negoziale, la modifica del regolamento predisposto dal costruttore da parte dell'assemblea non può avvenire a maggioranza poiché detta modifica incide sui diritti propri di ciascun condomino, necessitando quindi dell'unanimità.

Deve infine essere disattesa la invocata disciplina delle "clausole vessatorie" poiché non è applicabile alla fattispecie (cfr. Cass. 395/93, 8279/99).

Consegue l'accoglimento delle domande di parte ricorrente e l'annullamento della delibera del 9.12.2024 punto 2 dell'odg per le sopra dedotte argomentazioni .

Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti anche verso la terza chiamata, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .

Le spese e le competenze di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del CP_1 convenuto e determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda si liquidano come in dispositivo.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.



P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:

- annulla la delibera del 9.12.2024 punto 2 dell'odg resa dall'assemblea del *CP_1* convenuto come in motivazione.
- Condanna il *CP_1* convenuto a corrispondere a *Parte_1* *Pt_1* le spese e competenze di lite, liquidate in €.5.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Condanna il *CP_1* convenuto a corrispondere a *Parte_1* e [...] *Parte_1* le spese e competenze di lite, liquidate in €.5.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Sentenza esecutiva

Milano 11.6.2026

Il giudice

Dott.ssa Sabrina Bocconcello